

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 8/06

1° febbraio 2006

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause C-94/04 e C-202/04

*Cipolla / Portolese
Macrino e Capodarte / Meloni*

L'AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO SOSTIENE CHE LA DETERMINAZIONE DI ONORARI MINIMI PER GLI AVVOCATI RESTRINGE LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

La disciplina italiana non è giustificata da esigenze inderogabili di interesse pubblico.

In Italia, una normativa fissa i limiti minimi e massimi obbligatori delle tariffe per gli onorari degli avvocati. Le tariffe sono fissate ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e quindi approvate dal Ministro della Giustizia.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha già esaminato le modalità di predisposizione di tali tariffe nella causa *Arduino*¹, e le ha giudicate compatibili con il diritto comunitario della concorrenza. La Corte ha ritenuto che lo Stato italiano non avesse delegato ad operatori privati la disciplina di un'attività, poiché il Consiglio nazionale forense sottoponeva soltanto una proposta di tariffario al Ministro della Giustizia, che poteva modificare la proposta o rinviarne l'applicazione.

Sulla scia di tale sentenza, due giudici italiani chiedono alla Corte di giustizia se altri aspetti della disciplina siano a loro volta compatibili con le norme sulla concorrenza e con il principio della libera prestazione dei servizi.

Nella causa *Capodarte e Macrino*, il Tribunale di Roma chiede se la determinazione degli onorari per le prestazioni stragiudiziali sia conforme al diritto comunitario. La sig.ra Capodarte e il sig. Macrino sono in lite con il loro legale, l'avv. Meloni, che chiede loro il pagamento di onorari per prestazioni stragiudiziali, onorari il cui importo è da essi contestato.

¹ Causa C-35/99. V. [comunicato stampa](#) n. 16/02.

Nella causa Cipolla, la Corte d'appello di Torino chiede alla Corte se il divieto imposto agli avvocati ed ai loro clienti di pattuire compensi in deroga alla normativa che stabilisce il tariffario professionale forense sia compatibile con il diritto comunitario. La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Portolese e il suo legale, l'avv. Cipolla, relativamente al pagamento dei compensi di quest'ultimo.

L'avvocato generale Miguel Poiates Maduro ha presentato oggi le proprie conclusioni.

L'applicazione del tariffario professionale alle prestazioni stragiudiziali

L'avvocato generale propone di confermare la soluzione fornita nella causa *Arduino*. Essa si basa sul carattere statale della normativa italiana nel suo complesso, e non sulla specifica natura degli effetti potenzialmente anticoncorrenziali dei vari tipi di prestazioni.

L'avvocato generale ritiene dunque che **un provvedimento che stabilisca un tariffario professionale per gli onorari degli avvocati** per le **attività stragiudiziali** sia **compatibile** con il **diritto comunitario della concorrenza**, purché tale provvedimento sia stato sottoposto ad un effettivo controllo da parte dello Stato e il potere del giudice di derogare agli importi tariffari, quando si pronuncia sul punto, sia interpretato in conformità al diritto comunitario, in modo da limitare l'effetto anticoncorrenziale di detto provvedimento.

Nello stesso senso l'Avvocato generale conclude a proposito del **divieto di derogare al tariffario professionale**.

La compatibilità del tariffario professionale con il principio della libera prestazione dei servizi

L'avvocato generale osserva innanzi tutto che il tariffario professionale, sebbene indistintamente applicabile ad ogni avvocato che intenda prestare servizi in Italia, è elaborato tenendo conto soltanto della situazione e delle spese tipiche per gli avvocati italiani.

Gli **onorari minimi** fissati dal tariffario impediscono agli avvocati stabiliti fuori dall'Italia di prestare, in Italia, servizi legali a prezzi inferiori a tali minimi, anche avendone la possibilità.

D'altra parte, i cittadini italiani che intendono rivolgersi ad un avvocato straniero non possono beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato comune, poiché l'accesso a servizi legali ad un costo inferiore a quello fissato nel tariffario italiano è loro impedito, anche qualora tali servizi siano disponibili in un altro Stato membro.

Gli onorari minimi, quindi, **costituiscono una restrizione della libera prestazione dei servizi**, poiché neutralizzano il vantaggio concorrenziale degli avvocati stabiliti fuori dall'Italia. Tale restrizione **non è giustificata** da esigenze inderogabili di interesse pubblico. Infatti, sebbene l'obiettivo di garantire il buon andamento della professione di avvocato sia legittimo, l'Italia non ha dimostrato in che modo la fissazione di onorari minimi sia adeguata a perseguirlo.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di

giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: CS, EN, ES, FR, DE, HU, IT, SK, NL, PL

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-94/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674